



COMUNE DI ARADEO

Provincia di Lecce

Ufficio: POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA n. 24 del 12-06-2024

Oggetto: ORDINANZA PREVENZIONE INCENDI DAL 15 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2024.

VISTO

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 giugno 2024 n. 260, pubblicato sul BURP n. 5 straord. del 7 giugno 2024, con cui il Presidente della Regione Puglia ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio della Regione Puglia nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre 2024, invitando le Autorità di Protezione civile ad emanare apposita Ordinanza per la divulgazione ed applicazione del provvedimento citato;

DATO ATTO

-che sono presenti nel territorio comunale terreni, fondi rustici, aree di qualsiasi natura che versano in grave stato di abbandono per negligenza ed incuria dei proprietari;
- che tale situazione ha permesso la crescita incontrollata di rovi, sterpaglie ed erbacce, favorendo la presenza di ratti ed altre specie di animali;
- che con l'approssimarsi della stagione estiva si rende necessario adottare provvedimenti atti a prevenire possibili incendi di sterpaglie, erbe infestanti e arbusti di ogni genere, nonché prevenire pericoli per l'igiene e la salubrità delle aree interessate dalla presenza di erbacce ed evitare condizioni di degrado ambientale;

CONSIDERATO

-che per lo stato di abbandono di dette aree, incombe, con l'approssimarsi della stagione estiva e quindi di calura e scarsità di precipitazioni atmosferiche, il rischio derivante da possibili incendi e che l'eventualità di tali fatti può arrecare gravi pregiudizi alla pubblica incolumità, alla viabilità nonché ingenti danni ad aree pubbliche e private;

RICHIAMATO

-l'art. 29 del D. Lgs. n. 285/1992 – “Nuovo Codice della Strada”, che fa obbligo ai proprietari di fondi confinanti con la strada, di “mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessarie”;

VISTI

-gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000;
-l'art. 16 del DPR 66/1981;
-l'art. 15 della L. 225/1992
-il decreto legislativo n. 112 del 31.03.1998;
-la Legge n. 353 del 21.11.2000;
-la L.R. n.18 del 30.11.2000;
-l'art.59 del T.U. n.773 del 18.06.1931 delle leggi di P.S. e successive modificazioni ed integrazioni;
-la L.R. n.15 del 12/05/1997 e successive modificazioni ed integrazioni (art.14 comma I L.R. 10 del 30/4/2009);
-la L. R. n. 38 del 12 dicembre 2016 recante “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi di interfaccia”;
-la L.R. n. 53 del 12/12/2019;
-la L. N. 155 del 8/11/2021;

-l'art. 29 del D.Lgs 285/92 (Codice della Strada) e relativo Regolamento di Esecuzione;

RICHIAMATO

-l'art. 9 del DPGR n. 260/2024, ove è prescritto che “è fatto obbligo ai Sindaci di diffondere il contenuto del presente Decreto, anche mediante apposita ordinanza”;

RENDE NOTO

dal 15 giugno al 30 settembre 2024, è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi, relativamente a tutte le aree cespugliate, arborate, a pascolo e boscate del territorio comunale, con conseguente stato di allertamento delle strutture operative del Servizio Anti-incendio boschivo regionale (A.I.B.);

ORDINA

Ferme restando le disposizioni espressamente previste dall'art. 59 del T.U.L.P.S.

- A) Ai proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni ed aree di qualsiasi natura e loro pertinenze incolti e/o abbandonati, di eseguire, entro e non oltre il 15 giugno 2024 ed a mantenere sino al 30 settembre 2024, le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio, mediante pulizia dei suddetti siti, provvedendo alla rimozione di erba secca, sterpaglie, residui di vegetazione e di ogni altro materiale infiammabile, creando nel contempo, idonee fasce di protezione di una larghezza minima di mt. 10 (dieci metri) lungo il perimetro delle zone interessate da sottoporre ad aratura ed al trattamento sistematico con prodotti ritardanti la combustione, onde scongiurare pericoli e/o danni a terzi;**
- B) Ai proprietari o detentori frontisti di tutte le strade statali, provinciali, comunali di provvedere, a proprie spese, entro il 15 giugno 2024 ed a mantenere sino al 30 settembre 2024, al taglio di tutte le essenze vegetali, sia verdi che secche, che fuoriescono dalla loro proprietà e che si riversano sulle carreggiate stradali, provvedendo, altresì, per proprio conto allo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla potatura e diserbo;**
- C) L'accensione e la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale è vietata nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre.**

Gli interventi di prevenzione incendi devono rispettare le disposizioni dettate dall'art. 3 della L. R. n. 38 del 12 dicembre 2016, la quale stabilisce quanto segue:

1. Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, **i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera** a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante **di almeno 15 metri** e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura e/o sfalcio è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno.

2. **I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree hanno l'obbligo di realizzare, entro il 15 giugno 2024, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.**

Obblighi per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi

L'Acquedotto Pugliese, la Provincia, e i Consorzi di Bonifica, entro il 15 giugno 2024, lungo gli assi viari di rispettiva competenza, devono provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale

infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Per l'eliminazione della vegetazione erbacea è consentito l'utilizzo anche di diserbanti purché di natura ecocompatibile. Il periodo scelto per l'intervento di pulizia o il diserbo dovrà essere tale da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo di massima pericolosità per gli incendi.

I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

Fuochi pirotecnici e fiamme libere

Può essere autorizzata l'attività pirotecnica, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non vietate dall'art. 3 del presente Decreto, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi. L'Azienda dovrà certificare con specifica documentazione, l'utilizzo di materiale pirotecnico con caratteristiche tali da non provocare ricaduta di componenti incombusti (Circolare Min. Interno 11/01/2001 n. 559/C.25055.XV).

Sarà verificata sul posto, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, l'attività pirotecnica sarà sospesa o annullata.

Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali

Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, è **fatto divieto di bruciatura delle stoppie**, delle paglie e della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio regionale **nel periodo di validità della presente Ordinanza**.

Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo

I proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, **hanno il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea**.

Interventi di prevenzione negli oliveti e nei vigneti

I proprietari, gli affittuari e i conduttori degli uliveti e dei vigneti devono provvedere all'eliminazione dei rovi e della vegetazione infestante nonché dei residui colturali che possono essere causa di innesco e/o propagazione di incendi **entro il 15 giugno 2024**.

SANZIONI

1. Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti **dall'art. 3** del citato D.P.G.R., **nel caso di procurato incendio od a seguito dell'esecuzione di azioni ed attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco d'incendio**, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari **ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14**, estinguibili con le modalità previste dalla Legge 689/81. Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza si rimanda al **D.P.G.R. n. 213 del 27.04.2020** ed alla **L.R. n. 38 del 12 dicembre 2016** contenente "Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi";
2. **La violazione di quanto previsto al punto A) della presente Ordinanza** è punita con la sanzione amministrativa prevista **dall'art. 12 lett. a) della L.R. n.38/2016, da euro 500 a euro 2.500**;

3. La violazione di quanto previsto al punto B) della presente Ordinanza, in caso di mancato diserbo di aree incolte da parte dei proprietari dei fondi che confinano con la sede stradale o di omessa manutenzione e taglio delle siepi che invadono o danneggiano la sede stradale, verrà sanzionata ex **art. 29 del D. Leg.vo 285/92 e succ. mod. ed integr. Codice della Strada (da euro 173,00 a euro 694,00)**;

Alle trasgressioni dei divieti e le prescrizioni previsti dalla L.R. 38/2016 (**obbligo di realizzare delle fasce protettive e divieti di bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali**), si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della L.R. n. 38 del 12.12.2016 nonché delle altre disposizioni di Leggi vigenti.

Ogni altra inosservanza alle disposizioni del citato Decreto D.P.G.R. n. 260/2024 e dalla L.R. n. 38/2016, sarà punita a norma dell'art. 10 della Legge n. 353/2000.

INVITA

Tutti i cittadini, in caso di avvistamento di incendio, a darne immediata comunicazione, riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'incendi, chiamando i seguenti unici numeri telefonici di soccorso:

112 NUMERO UNICO DI EMERGENZA

DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza a:

- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce;
- Comando Polizia Locale di Aradeo;
- Stazione dei Carabinieri di Aradeo;
- Commissariato Polizia di Stato di Galatina
- Protezione Civile "VERA" – Aradeo
- Misericordia -Aradeo

La presente Ordinanza ha la funzione di rendere pubblico il contenuto del predetto D.P.G.R n. 260 del 7.6.2024, e sarà:

- pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 30 giorni consecutivi;
- pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Aradeo all'indirizzo: <http://www.comune.aradeo.le.it>
- divulgata per estratto mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici dell'intero territorio comunale.

Si dà atto che responsabile del procedimento è: dr.ssa Daniela CASALUCI, Comandante la Polizia Locale, Responsabile dell'Area "5" Polizia Locale e Protezione Civile";

Si avverte che avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse, potrà ricorrere, nel termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce, oppure in via alternativa, proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla pubblicazione e/o notifica del presente provvedimento.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

IL SINDACO
Ing. Giovanni MAURO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.